

## 12

Jean Bodin

## La sovranità assoluta

J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, libro I, cap. VIII, «Della sovranità», pp. 358-362

*I Sei libri dello Stato (Six livres de la République)* di Jean Bodin, pubblicati in francese nel 1576, poi in latino dieci anni più tardi, sono stati definiti «la più ampia e sistematica opera di teoria politica dopo la *Politica* di Aristotele» (Norberto Bobbio). Nel primo libro egli definisce la sovranità come «quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato». Nel passo che proponiamo, tratto dal capitolo VIII, egli si sofferma in particolare a mostrare come il potere del sovrano sia assoluto in quanto egli è colui che fa le leggi, ma, per parte sua, non è soggetto ad alcuna legge,

tranne quelle naturali e divine.

Ciò significa che può derogare a qualsiasi norma precedentemente adottata, da lui o dai suoi predecessori, e può revocare a città e corporazioni i «privilegi» che la cultura medioevale interpretava spesso come «perpetui». D'altra parte, egli è subordinato a Dio, cui risponde, però, soltanto nella sua coscienza, e ad alcune leggi di natura, che lo vincolano al rispetto della libertà personale e della proprietà dei beni dei sudditi; ma, in tutti i casi, nessuno ha il potere di punirlo, in questa vita.

**Il sovrano non è soggetto all'autorità altrui**

Chi è sovrano, insomma, non deve essere in alcun modo soggetto al comando altrui, e deve poter dare la legge ai sudditi e cancellare o annullare le parole inutili in essa per sostituirne altre, cosa che non può fare chi è soggetto alle leggi o a persone che esercitino potere su di lui. Per questo la legge dice che il principe non è soggetto all'autorità delle leggi<sup>1</sup>; e anche in latino la parola legge significa il comando di chi ha il potere sovrano.

**La validità delle leggi cessa con la morte del sovrano**

Vediamo che in tutti gli editti e le ordinanze si aggiunge questa clausola: «Nonostante tutti gli editti ai quali abbiamo derogato e deroghiamo con le presenti disposizioni, e la derogatoria delle derogatorie». Questa clausola è stata sempre aggiunta nelle leggi antiche, sia che la legge pubblicata fosse stata promulgata dal principe in atto, sia dal predecessore. Perché è noto che leggi, ordinanze, lettere patenti, privilegi, concessioni dei principi, hanno vigore soltanto durante la vita di questi, a meno che il principe successivo, dopo averle prese in esame, non le confermi o per lo meno le tolleri.

**Lo stesso vale per i privilegi**

Lo stesso si può dire dei privilegi: Bartolo<sup>2</sup>, delegato ambasciatore presso l'imperatore Carlo IV per ottenere conferma dei privilegi di Perugia, l'ottenne con questa clausola: «Fino a che non siano revocate dai nostri successori», non potendosi pregiudicare l'azione di questi. [...]

**Il nuovo sovrano dovrà confermare i privilegi**

Per tale ragione l'imperatore Tiberio, successore di Augusto, dispose che i privilegi concessi dagli imperatori decadessero dopo la morte di questi se i loro successori non li avessero confermati, perché i privilegiati tendevano a perpetuare

1. Il richiamo è a una massima del diritto romano, contenuta nel *Digesto* (1, 3, 31).

2. Il riferimento è al giurista Bartolo da Sassoferrato (1314-1357).

l'esenzione di cui godevano se la concessione non era espressamente limitata a un determinato periodo, come dice Svetonio. È per questa ragione che nel nostro Regno vediamo, all'avvento di un nuovo re, tutti i collegi e tutte le comunità domandare conferma dei loro privilegi, dei loro poteri, della loro giurisdizione; i parlamenti e le corti sovrane così come gli ufficiali particolari.

Se dunque il principe sovrano è per legge esente dalle leggi dei predecessori, ancor meno egli sarà obbligato a osservare le leggi e le ordinanze fatte da lui stesso: si può ben ricevere la legge da altri, ma non è possibile comandare a se stesso, così come non ci si può imporre da sé una cosa che dipende dalla propria volontà, come dice la legge: *nulla obligatio consistere potest, quae a voluntate promittentis statum capit*<sup>3</sup>; ragione necessaria, che dimostra in maniera evidente come il re non possa essere soggetto alle leggi.

Non è possibile comandare a se stessi

Come il papa, secondo i canonisti, non può mai legarsi le mani, così non può legarsele il principe sovrano, neanche se lo voglia. Perciò alla fine degli editti e delle ordinanze vediamo le parole «poiché tale è il nostro piacere», perché sia chiaro che le leggi del principe sovrano, siano pure fondate in motivi validi e concreti, non dipendono che dalla sua pura e libera volontà.

Le leggi dipendono dalla volontà del sovrano

Quanto però alle leggi naturali e divine, tutti i principi della terra vi sono soggetti, né è in loro potere trasgredirle, se non vogliono rendersi colpevoli di lesa maestà divina, mettendosi in guerra contro quel Dio alla cui maestà tutti i principi della terra devono sottostare chinando la testa con assoluto timore e piena reverenza.

Ma il sovrano è soggetto alle leggi naturali e divine

Insomma, il potere assoluto dei principi e delle signorie sovrane non si estende in alcun modo alle leggi di Dio e della natura. Colui<sup>4</sup> che ha meglio di ogni altro compreso che cosa sia potere assoluto e che ha fatto inchinare al suo e principi e sovrani, diceva ch'esso consiste nella facoltà di derogare alle leggi ordinarie; non certo però alle leggi divine e naturali.

Il potere assoluto è la facoltà di derogare alle leggi ordinarie

3. «Non può sussistere alcuna obbligazione che tragga la sua ragion d'essere dalla volontà di

chi promette». Il richiamo è a una massima del diritto romano (*Digesto*, 45, 1, 108, 1).

4. Il riferimento è a uno scritto del papa Innocenzo IV (1195-1254).

## GUIDA ALLA LETTURA

- 1) Che cosa è la legge per Bodin?
- 2) Che cosa sono i privilegi?
- 3) Perché leggi e privilegi cessano di valere dopo la morte del sovrano?
- 4) In che cosa consiste il potere assoluto?

## GUIDA ALLA COMPrensIONE

- 1) L'identificazione della legge civile con la volontà del sovrano comporta un'importante implicazione. Quale?
- 2) Quali conseguenze pratiche comporta la soggezione del sovrano alle leggi naturali e divine?